APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI FRA L'ITALIA, LA CROAZIA, LA GERMANIA E L'UNGHERIA, RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELLA COMPAGNIA DELLE FERROVIE DANUBIO-SAVA-ADRIATICO STIPULATI IN BRIONI IL 10 AGOSTO 1942

# Art. 8

1. - Le azioni e le cedole sono al portatore.

2. - La compagnia riconosce come proprietario soltanto il portatore.

3. - Il Consiglio di amministrazione puo' permettere che le azioni e le azioni di godimento siano depositate presso determinate casse a tale scopo designate. In questo caso il pagamento dei dividendi puo' aver luogo verso presentazione del certificato di deposito.

4. - Su richiesta dell'azionista o del portatore di azioni di godimento il Consiglio di amministrazione ha facolta' di rilasciare azioni ed azioni di godimento nominative.

Versione in vigore dal 12 marzo 1943, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Approvazione degli Accordi fra l'Italia, la Croazia, la Germania e l'Ungheria, riguardanti la sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico stipulati in Brioni il 10 agosto 1942 |
| Estremi | Legge 24 dicembre 1942, n. 1818 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1943 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-fra-l-italia-la-croazia-la-germania-e-l/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it